

Edizione di martedì 25 luglio 2017

AGEVOLAZIONI

Trasformazione in società semplice sempre in “par condicio”

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamenti: gli ultimi chiarimenti (FAQ) del MiSE

di Raffaele Pellino

ENTI NON COMMERCIALI

Criteri per la verifica del divieto di indiretta distribuzione di utili

di Luca Caramaschi

ADEMPIMENTI

Autorizzazione AEO: un volano per gli scambi commerciali internazionali

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Presupposti applicativi dell'accertamento induttivo

di Dottryna

AGEVOLAZIONI

Trasformazione in società semplice sempre in “par condicio”

di Sandro Cerato

Essendo ormai imminente il **termine del 30 settembre 2017** per fruire delle agevolazioni per l'assegnazione, la cessione e la **trasformazione in società semplice** riproposte dalla legge di Bilancio 2017, è opportuno ricordare alcune peculiarità riguardanti proprio la trasformazione in società semplice. Infatti, mentre l'assegnazione e la cessione riguardano necessariamente singoli beni, la **trasformazione** (circoscritta alle società che abbiano come oggetto esclusivo o principale l'attività di gestione di immobili) **coinvolge l'intero patrimonio sociale**, con la conseguenza che l'imposta sostitutiva è applicabile solamente ai beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (o ad alcuni beni mobili registrati). La **trasformazione in società semplice** comporta il passaggio dei beni dalla sfera d'impresa a quella privata, con conseguente tassazione (si veda anche la [circolare AdE 26/E/2016](#)):

- **sostitutiva** per i beni immobili (diversi da quelli strumentali) dell'8% o del 10,5% (per le società di comodo);
- **ordinaria** per gli altri beni presenti nel patrimonio della società prima della trasformazione.

Un aspetto su cui porre particolare attenzione riguarda il **requisito della compagine sociale**, poiché si richiede che **i soci presenti all'atto della trasformazione siano i medesimi presenti al 30 settembre 2015**. Pertanto, l'eventuale entrata di nuovi soci successivamente alla predetta data vanifica l'agevolazione non solo in capo al socio entrante ma anche a quelli che erano tali al 30 settembre 2015, trattandosi di un'operazione che, come detto, coinvolge necessariamente l'intero patrimonio sociale. **Non rilevano, invece, eventuali variazioni di quote tra soci già esistenti alla data del 30 settembre 2015**.

Ad esempio, la società Alfa Snc al 30 settembre 2015 era partecipata da Tizio e Caio al 50% ciascuno. In tal caso:

- **eventuali variazioni di quote tra i predetti soci** non hanno alcuna influenza sulla possibilità di procedere con la trasformazione agevolata in società semplice (Tizio prima della trasformazione cede il 30% a Caio);
- **l'entrata di nuovi soci** (ad esempio Sempronio) prima della trasformazione agevolata preclude l'accesso alle agevolazioni previste anche in capo ai soci Tizio e Caio.

Infine, è bene segnalare che con la [risoluzione 101/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di interpello presentata da una società in accomandita semplice che, dopo aver esercitato per diversi anni l'attività di allevamento di bestiame, svolge attività di **locazione di**

beni immobili a terzi. Tuttavia, poiché nel patrimonio sociale sono presenti anche diverse partecipazioni in altre società, non può procedere in modo profittevole alla **trasformazione agevolata in società semplice, applicando le agevolazioni contenute nella L. 208/2015**, atteso tra i beni agevolabili non sono comprese le partecipazioni sociali, bensì solamente i **beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione utilizzati per lo svolgimento dell'attività**. Pertanto, i soci della società, al solo scopo di ottenere le condizioni per poter fruire delle agevolazioni previste dalla predetta legge di Stabilità 2016 (e riproposta per il 2017 dalla legge di Bilancio), intendono procedere con la **scissione del patrimonio immobiliare** a favore di una società beneficiaria; nel patrimonio della società in accomandita semplice (scissa) rimangono, invece, le partecipazioni sociali. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la circostanza che la **società proceda alla scissione finalizzata a ottenere le agevolazioni fiscali in sede di successiva trasformazione in società semplice** della società beneficiaria immobiliare, costituisce di fatto **un'operazione "necessaria" e come tale non suscettibile di essere considerata come abusiva del diritto**.

Seminario di specializzazione

L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamenti: gli ultimi chiarimenti (FAQ) del MiSE

di Raffaele Pellino

Il Ministero delle Sviluppo Economico (cd. MiSE) ha fornito **ulteriori chiarimenti in materia di super e iper ammortamenti**. Rispondendo, infatti, ad una serie di quesiti nella forma di [FAQ pubblicati sul sito istituzionale del Ministero lo scorso 12 luglio](#), viene fatta luce su alcune questioni ancora dubbie.

Tra le numerose risposte fornite si rilevano, in primo luogo, quelle riguardanti l'agricoltura 4.0, i concetti di "fabbrica" e di "trasformazione".

Il MiSE, in merito al primo aspetto, precisa che le **macchine agricole possono rientrare nella voce n. 11 dell'Allegato A** alla legge di Bilancio 2017 **se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale** al fine di incrementare la profitabilità e ridurne al contempo l'impatto ambientale tramite funzionalità quali: guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare – precisa il MiSE – nell'interpretazione della caratteristica obbligatoria di *"interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program"*, per guida semiautomatica o assistita su trattori e altre macchine operatrici, si possono intendere sistemi che:

- sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
- prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni.

L'agevolabilità è, inoltre, subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma.

Il MiSE fornisce, poi, una **definizione** dei seguenti aspetti.

Fabbrica

È l'**insieme di attività integrate** nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all'azienda, **che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito** (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.

Trasformazione

È un **processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti**, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di **rendere disponibile e fruibile un prodotto**. La "trasformazione" si realizza per mezzo di macchine, impianti/sistemi che utilizzano energia e necessitano di scambiare informazioni.

In funzione di come detti fattori si **esplicitano e combinano**, possono essere definite **varie tipologie di trasformazione**, di cui a titolo esemplificativo:

- di **forma/geometria**, mediante la sottrazione, aggiunta o deformazione permanente del materiale;
- **chimico / fisiche**, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare – mediante conservazione – alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute;
- di **relazione tra le parti**, mediante processi di unione (ad esempio, saldatura, incollaggio, cucitura, ecc.), confezionamento, assemblaggio, ecc.;
- **logistiche**, in grado di modificare la localizzazione del materiale all'interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore;
- di **superficie**, che vanno a modificare le parti superficiali del materiale al fine di variarne le proprietà a livello estetico (colore, apposizione di scritte, disegni, pattern, ecc.) o funzionale (pulizia, proprietà tribologiche, idrofobiche / idrofile, resistenza al fuoco, ecc.).

Un ulteriore aspetto oggetto di chiarimenti ha riguardato una **società di noleggio “a lungo termine”**.

Nello specifico è stato chiesto, nel caso tale società acquisti un bene *iper* ammortizzabile ricompreso nell'allegato A della L. 232/2016 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, **come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori**: essi devono essere soddisfatti “internamente” (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione / interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure “esternamente” (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/ interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell'utilizzatore finale)?

Intervenendo sul punto, il Ministero ha precisato, coerentemente con quanto affermato dalla [circolare AdE 4/E/2017](#), **che il noleggiante è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli**. Tuttavia, tale circolare non distingue se l'obbligo debba essere soddisfatto “internamente o esternamente”. Al riguardo, viene ora chiarito che **entrambe le opzioni sono valide**; è necessario tuttavia che “i due casi siano **mutuamente esclusivi**”.

Viene, inoltre, fatto presente che qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento dei vincoli presso un cliente, il diritto all'agevolazione sarà **proporzionale al periodo di durata del noleggio**.

A fronte poi di un quesito in cui si chiede se un'azienda che opera nell'ambito dei **servizi alle imprese** è ammissibile all'*iper* ammortamento per la **realizzazione di “sistemi per l'assicurazione della qualità”**, il Ministero ha precisato che “**Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili alla Tabella A, Finanziaria 2017 possono essere soggetti all'iper ammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione e che il soggetto che realizza l'investimento sia titolare di reddito**

d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l'investimento”.

Proseguendo nell'analisi delle casistiche oggetto di chiarimenti, vengono poste all'attenzione **due situazione relative l'acquisto di un software in cloud**. Nel primo caso, si chiede se sia agevolabile l'acquisto un *software cloud* che, integrato nel proprio gestionale, permette di:

- veicolare in “automatico” le fatture in formato elettronico verso i propri clienti;
- ricevere le fatture di acquisto, effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica interna;
- provvedere al pagamento delle fatture stesse.

Per tale *software* arriva risposta negativa da parte MiSE, quindi, lo stesso non è agevolabile. Situazione diversa, invece, per l'altra tipologia di *software*; è, infatti, agevolabile il *software in cloud* che, integrato nel proprio gestionale, permette:

- di inviare ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT in formato digitale;
- di tracciare l'avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano;
- la conservazione digitale dei documenti.

Tale casistica sembra rientrare nella categoria “*software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain*”. Pertanto – precisa il Ministero – se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all'agevolazione.

Da ultimo si segnala che in risposta ad una domanda in merito al beneficio dell'iper ammortamento per gli impianti di servizio, il Ministero ha chiarito che “**sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”**”. In particolare, se il contratto di acquisto / appalto / SAL di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, **allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale**. Le soluzioni destinate alla produzione di energia sono, invece, da ritenersi escluse.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Criteri per la verifica del divieto di indiretta distribuzione di utili

di Luca Caramaschi

Pur se il dichiarato obiettivo della riforma (L. 106/2016) di **uniformare** la disciplina dei soggetti appartenenti al mondo del non profit non pare essersi realizzato in modo compiuto, almeno sull'interpretazione del principio cardine rappresentato dal **divieto di distribuzione**, anche **indiretta, di utili** derivanti dalla gestione dell'ente, il legislatore pare aver delineato elementi comuni applicabili anche ai soggetti che non faranno parte dei nuovi Enti del Terzo Settore (ETS).

Se è vero che acquisteranno la qualifica di enti del **Terzo settore** solo quelle organizzazioni che si iscriveranno nel costituendo **Registro** del Terzo settore, possedendone le caratteristiche, è altrettanto vero che alcuni principi fondamentali contenuti nel nuovo Codice del Terzo settore, recentemente approvato in via definitiva, si ritiene possano trovare applicazione anche per i soggetti “esclusi” (volontariamente o in quanto non ne possiedono le caratteristiche) dalla nuova disciplina. Uno di questi è proprio il **divieto di distribuzione** anche indiretta di utili.

Tale **principio** è presente nell'ordinamento fin dai tempi del D.Lgs. 460/1997; risale infatti a quel tempo la modifica apportata al testo unico delle imposte sui redditi che, mediante l'introduzione dell'attuale articolo 148, al comma 8, lettera a), prevede, per gli **enti non commerciali** di tipo associativo, il “*divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge*”.

Da quel momento in poi sono diverse le discipline che lo hanno richiamato: facciamo riferimento, in particolare, alla disciplina che riguarda le associazioni (e società) **sportive dilettantistiche** le quali, specie del più ampio genere degli enti non commerciali di tipo associativo, devono rispettare, oltre alle previsioni di carattere generale, anche i dettami del [comma 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002](#) che testualmente richiede negli statuti “*l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette*”. Sul confronto tra le due disposizioni deve in proposito evidenziarsi che, come anche segnalato dallo **studio del Notariato n. 93/2004/T**, è possibile individuare alcune differenze sotto il profilo lessicale in quanto “*mentre l'articolo 148, comma 8 fa riferimento al divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione, invece il comma 18, lettera d) dell'articolo 90 vieta la distribuzione dei proventi dell'attività*”.

È in tale contesto che si inseriscono le recenti previsioni contenute nel **decreto legislativo** che introduce il nuovo **Codice del Terzo settore**, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge delega 106/2016](#). È infatti con l'articolo 8, rubricato “**Destinazione del patrimonio ed**

assenza di scopo di lucro", che dopo aver previsto al comma 1 che "il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", si precisa nel successivo comma 2 che "Ai fini di cui al comma 1, è vietata la **distribuzione, anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo".

Se si considera che, né la disciplina degli enti non commerciali di tipo associativo recata dall'[articolo 148 del Tuir](#), né quella prevista per le realtà sportive dilettantistiche ([articolo 90 L. 289/2002](#)), risultano **abrogate** dai decreti attuativi della riforma, si comprende come tali diverse definizioni si presentano – per quanti ne risulteranno esclusi – come "alternative" a quelle previste per i nuovi soggetti che potranno definirsi "Enti del Terzo settore".

Che vi sia una **concorrenza** di discipline per i vari soggetti che a diverso titolo faranno parte del mondo del non profit lo testimoniano le disposizioni di **coordinamento** contenute nell'articolo 89 del decreto legislativo in commento il quale precisa che "Agli enti del terzo settore non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli **148 e 149 del Tuir**", confermandone in tal modo la permanenza in vigore.

Confrontiamo, quindi, le tre disposizioni normative che seppur con differenti formulazioni, interpretano il medesimo concetto di **divieto alla distribuzione, anche indiretta, degli utili**.

Art. 148 comma 8 Tuir

Enti non commerciali (ENC)

ADEMPIMENTI

Autorizzazione AEO: un volano per gli scambi commerciali internazionali

di Angelo Ginex

Il nuovo **Codice Doganale dell'Unione** (CDU), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e divenuto applicabile a partire dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina in materia di **operatore economico autorizzato** (AEO), precedentemente contenuta nell'[articolo 5-bis Regolamento 2913/1992](#) (CDC).

In particolare, il **nuovo CDU** ([Regolamento UE 952/2013](#)) prevede **2 tipi di autorizzazione AEO** (AEO-semplificazioni doganali “**AEO-C**” e AEO-sicurezza “**AEO-S**”), le quali sono **cumulabili** *ex articolo 38, par. 3, CDU*, non precludendo il possesso di un tipo di autorizzazione l’acquisizione anche dell’altra.

Appaiono molto interessanti i **nuovi orientamenti AEO** pubblicati in data 11 marzo 2016 dalla DG *Taxud* della Commissione Europea con **documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6**, che, pur non costituendo un atto giuridicamente vincolante, rappresenta uno strumento interpretativo della normativa europea che fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle **modalità di presentazione delle domande ed alla gestione dell’intero procedimento di acquisizione dello status**.

Tali linee guida contengono anche il **questionario di autovalutazione preventiva**, la **dichiarazione di sicurezza** da usare con i *partner* commerciali, l'**automonitoraggio della autorizzazione** ed **altri documenti** fondamentali che non solo facilitano il processo decisionale per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO, ma rappresentano **modelli operativi** che devono essere usati dall’AEO per il mantenimento della **compliance doganale** nel tempo.

Al fine di ottenere un’**autorizzazione AEO**, l’operatore economico deve presentare un’**apposita domanda** all’Agenzia delle Dogane e soddisfare i **criteri sanciti dall’articolo 39 CDU**:

- **assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale**, compresa l’assenza di precedenti per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente;
- **alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci**, che implica l’adozione da parte del richiedente di un sistema di scritture commerciali (e, se del caso, relative ai trasporti), che consenta adeguati controlli doganali;
- **comprovata solvibilità finanziaria**, ovvero una situazione finanziaria sana che consenta al richiedente di provare la capacità finanziaria sufficiente per ottemperare ai propri

- obblighi e adempiere ai propri impegni;
- a seconda del tipo di autorizzazione richiesta (AEO-C od AEO-S), rispettivamente:
 1. il **rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali** direttamente connesse all'attività svolta;
 2. l'**adozione di adeguati standard di sicurezza** nella struttura organizzativa del richiedente (ovvero, implementazione di una serie di misure atte a garantire la sicurezza della *supply chain*, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia dell'integrità fisica ed il controllo degli accessi ai locali, la gestione dei processi logistici e delle manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e la selezione dei *partner* commerciali).

Inoltre, il **nuovo CDU rafforza i vantaggi connessi al possesso dello *status* di AEO**, aggiungendo a quelli precedentemente stabiliti dall'articolo 14-ter Regolamento CE 2353/1993 (quali, ad esempio, l'accesso agevolato alle **semplificazioni doganali** o il **trattamento prioritario ai fini dei controlli doganali**), i seguenti:

1. **l'autovalutazione** (ossia, la facoltà di espletare determinate formalità doganali che sono normalmente di competenza dell'Agenzia delle Dogane, compresa la determinazione dell'importo dei dazi e l'esecuzione di alcuni controlli sotto vigilanza doganale *ex articolo 185, par. 2, CDU*);
2. **l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto** *ex articolo 95, par. 3, CDU*;
3. lo **sdoganamento centralizzato** *ex articolo 179, par. 2, CDU*;
4. **l'esonero dalla presentazione delle merci in dogana** *ex articolo 182, par. 3, lett. a), CDU*.

In definitiva, appare evidente come **l'autorizzazione AEO** debba essere considerata una **interessante opportunità ed occasione di lavoro**, senza la quale gli operatori economici che effettuano **scambi commerciali internazionali** non saranno più in grado di accedere a **semplificazioni** e ad **altri vantaggi** che riducono sensibilmente le **formalità doganali** ed ottimizzano le operazioni societarie.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Presupposti applicativi dell'accertamento induttivo

di Dottryna



Un accertamento è qualificabile come induttivo puro quando la rettifica del reddito d'impresa (o di lavoro autonomo) prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Accertamento”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sui presupposti applicativi dell'accertamento induttivo.

Pur non avendo natura sanzionatoria, l'accertamento induttivo determina una forte **“penalizzazione”** del contribuente, posto che si concretizza in **“un procedimento logico diretto a costruire l'imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione tutte le notizie, le prove ed i dati, anche soltanto extracontabili, comunque raccolti [che] induce un giudizio sull'entità dell'imponibile da assumere a base della determinazione dell'imposta”** (cfr. [C.M. 29/1978, parte II, capitolo III](#)).

Quanto sopra giustifica, quindi, la perentorietà dell'elencazione operata dal legislatore nell'individuazione delle circostanze che consentono, a pena di **illegittimità**, l'adozione del metodo induttivo. Sono fattispecie indicative di comportamenti di **particolare gravità** (imputabili al contribuente o a cause di forza maggiore) dal punto di vista del rischio fiscale, che possono costituire **un pericolo per gli interessi erariali** non solo in termini di **incassi**, ma anche di **esercizio dei poteri di accertamento**.

L'Amministrazione finanziaria è **legittimata** ad adottare il metodo induttivo qualora ([articolo 39, secondo comma, D.P.R. 600/1973](#)):

- il reddito di impresa sia stato **integralmente omesso** nella dichiarazione;
- dal verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia tenuto, ovvero abbia **sottratto** all'ispezione, una o più **scritture contabili** obbligatorie ([ex articolo 14](#) del

- [D.P.R. 600/1973](#)), ovvero qualora non siano disponibili per cause di forza maggiore;
- le omissioni, le false o inesatte indicazioni accertate dall'ufficio ed emergenti da apposito verbale (*ex articolo 33 D.P.R. 600/1973*) siano così **gravi, numerose e ripetute** da rendere la contabilità **nel complesso inattendibile** per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
 - il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici (*ex articoli 32, primo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 600/1973* e *51, secondo comma, n. 3 e 4 del D.P.R. 633/1972*).
 - Analoghe motivazioni sono state previste ai fini **Iva** (*articolo 55 del D.P.R. 633/1972, secondo comma*), ove è prevista l'applicazione del metodo induttivo qualora:
 - da verbale (redatto ai sensi *dell'articolo 52 del D.P.R. 633/1973*) risulti che il contribuente non abbia tenuto, abbia rifiutato di esibire o abbia sottratto all'ispezione i **registri** previsti dalla normativa Iva e le **altre scritture contabili** obbligatorie ai sensi dell'*articolo 2214 del cod. civ.*;
 - da verbale di ispezione risulti che il contribuente non abbia emesso le fatture **per una parte rilevante delle operazioni** ovvero non abbia conservato, abbia rifiutato di esibire o abbia comunque sottratto all'ispezione, **totalmente o per una parte rilevante**, le fatture emesse;
 - le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'*articolo 54 del D.P.R. 633/1972*, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili (emergenti da verbale) siano così **gravi, numerose e ripetute** da rendere **inattendibile la contabilità**.

L'[articolo 8, comma 4, del D.L. 16/2012](#) (convertito, con modificazioni, nella L. 44/2012), modificando l'[articolo 39, secondo comma, lettera d-ter](#) del D.P.R. 600/1973, ha ricompreso tra i presupposti per l'applicazione del metodo induttivo anche l'**omessa o infedele presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore**.

Si precisa, infine, come con riferimento ad altre tipologie di imposte, l'accertamento induttivo appaia applicabile soprattutto ai fini delle imposte di **registro, successione e donazione** (in quanto alla determinazione del valore dei beni) e rimanga comunque connessa alla rilevazione di **omissioni gravissime** quali, ad esempio, la mancata presentazione delle relative dichiarazioni.

Seminario di specializzazione

L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)